IPSOA Quotidiano

MASTERFILE E DOCUMENTAZIONE NAZIONALE- 24 NOVEMBRE 2020 ORE 08:24

Transfer pricing collaborativo con nuova documentazione anti-sanzioni

Piergiorgio Valente e Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

In attuazione di quanto previsto dal D.M. 14 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha modificato la disciplina italiana in tema di documentazione sul transfer pricing, con effetto dal periodo d'imposta 2020. In particolare, l'Agenzia ha indicato nel Masterfile e nella Documentazione Nazionale i documenti che consentono di considerare idonea la documentazione sui prezzi di trasferimento e ne ha illustrato in dettaglio la struttura, cui devono attenersi i contribuenti nell'attività di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, al fine di poter beneficiare del regime premiale della penalty protection. Un'importante novità del provvedimento riguarda infine la documentazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto.

Con la pubblicazione del <u>provvedimento 23 novembre 2020, n. 360494</u>, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto nell'art. 8 del D.M. 14 maggio 2018, che prevedeva il successivo aggiornamento delle disposizioni relative alla **documentazione** in materia di **prezzi di trasferimento**.

Il provvedimento sostituisce quello del 29 settembre 2010 e le disposizioni in esso contenute avranno efficacia a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione (2020).

Le principali modifiche

Il provvedimento indica i documenti che consentono di considerare **idonea** la **documentazione** sui prezzi di trasferimento:

- il Masterfile, che fornisce una panoramica dell'attività svolta dal gruppo, la descrizione della natura delle operazioni commerciali poste in essere a livello globale, delle politiche generali dei prezzi di trasferimento nonché dell'allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche;
- la **Documentazione Nazionale**, che fornisce maggiori dettagli in relazione a specifiche operazioni infragruppo dando maggior rilievo alle informazioni aventi ad oggetto l'analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni intercompany.

Il provvedimento illustra in dettaglio la struttura del Masterfile e della Documentazione Nazionale a cui i contribuenti devono attenersi nell'attività di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento per poter beneficiare del **regime premiale della penalty protection**.

Masterfile

Tra le principali novità si rinvengono quelle relative:

- alle attività svolte e ai principali fattori di generazione dei profitti del gruppo (cap. 2); in particolare dovranno essere descritte le attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo di generare valore.
- ai beni immateriali del gruppo multinazionale (cap. 3); in tale capitolo sarà delineata la

strategia del gruppo, i beni immateriali, gli accordi relativi a beni immateriali, così come le politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo;

- alle **attività finanziarie** infragruppo (cap. 4); nel capitolo in questione dovranno essere descritte le modalità di finanziamento, le funzioni di finanziamento accentrate e le politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie.

Documentazione Nazionale

Con riferimento alla Documentazione Nazionale, la stessa dovrà contenere le seguenti informazioni:

- descrizione generale dell'entità locale;
- operazioni infragruppo (per ciascuna delle operazioni sarà necessario indicare l'ammontare delle stesse, le imprese associate coinvolte, le operazioni comparabili indipendenti, l'analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, i risultati derivanti dall'applicazione del metodo e le cd. critical assumptions);

Inoltre, ai fini dell'idoneità della documentazione, è necessario inserire nella Documentazione Nazionale:

- i conti annuali delle entità locali per il periodo d'imposta in questione;
- i prospetti di informazione e di riconciliazione dei dati finanziari con il bilancio;
- i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili;
- copia degli accordi infragruppo conclusi dall'entità locale, degli APA e dei ruling preventivi transfrontalieri stipulati.

Viene confermata la possibilità per le piccole e medie imprese (ricavi non superiori ai 50 milioni di euro) di non aggiornare, nei due periodi di imposta successivi quello a cui si riferisce la Documentazione Nazionale, i capitoli relativi alle operazioni infragruppo "qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti periodi di imposta".

Consegna della documentazione

Il provvedimento direttoriale estende il periodo per la consegna della documentazione da 10 giorni a 20 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Quando la documentazione è idonea

Il provvedimento delle Entrate ribadisce quanto previsto dal D.M. 14 maggio 2018, secondo cui la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un'analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo all'accurata delineazione delle transazioni e all'analisi di comparabilità, compresa l'analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria.

Servizi a basso valore aggiunto

Un'importante novità del provvedimento riguarda la documentazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto, che dovrà contenere necessariamente le informazioni riguardanti la descrizione dei servizi infragruppo, i contratti di fornitura dei servizi nonché la valorizzazione delle

operazioni e i relativi calcoli.

Firma della documentazione

Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal **legale rappresentante** del contribuente o da un suo delegato mediante **firma elettronica con marca temporale** da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione dei redditi

In linea con le attuali disposizioni normative, la comunicazione del possesso della documentazione in materia di transfer pricing deve essere effettuata in sede di **dichiarazione** annuale dei redditi.

Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa, effettuata entro il 31 dicembre 2020, e con esclusivo riguardo ai periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di pubblicazione del provvedimento in questione, non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori.



Copyright © - Riproduzione riservata